

NEWS AMBIENTE

16/10/2023: TERMINE ULTIMO PER L'AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI



Si ricorda che il termine ultimo per aggiornare l'idoneità dei **Responsabili Tecnici** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è il **16/10/2023**. Dal **giorno successivo** a tale data, l'impresa ha un periodo massimo di **90 giorni** per nominare un RT idoneo, prima che la Sezione competente avvii il **procedimento disciplinare per la cancellazione** dell'impresa dall'Albo causa carenza dei requisiti professionali dell'RT.

Un'importante modifica è stata introdotta con la **Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 7 del 16/11/2022**. Il Responsabile Tecnico che al momento della domanda e **negli ultimi 5 anni**, è nell'impresa sia Legale Rappresentante sia RT, nonché **negli ultimi 20**

anni abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell'iscrizione può avvalersi della **dispensa dalle verifiche di idoneità**. In questo caso l'impresa deve presentare, alla Sezione Regionale dell'Albo, la **domanda di dispensa**.

RENTRI: PUBBLICATA LA TABELLA DELLE SCADENZE



E' stato pubblicato, in data 22/09/2023, il Decreto Direttoriale n. 97 con il quale viene adottata la **Tabella scadenze RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Il RENTRI, regolamentato dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, costituito da un registro elettronico con **nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)**. Nella tabella riportata in Allegato al Decreto n. 97/2023 sono indicate le scadenze di iscrizione:

1. SCADENZE PER L'ISCRIZIONE AL RENTRI

- **Dal 15/12/2024 al 13/02/2025:**

- Produttori rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
- Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Impianti che effettuano il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- Intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi

- **Dal 15/06/2025 al 14/08/2025:**

- Produttori rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

- **Dal 15/12/2025 al 13/02/2026:**

- Produttori rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti
- Trasportatori in cat.2-bis (conto proprio) di rifiuti pericolosi

2. SCADENZE PER L'ISCRIZIONE AL RENTRI

- **Dal 13/02/2025:** utilizzo dei nuovi modelli di registro carico/scarico e di FIR, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

3. OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE

- **Dal 13/02/2025:** per il 1° gruppo di iscrizione
- **Dalla data di iscrizione al RENTRI:** per il 2° e 3° gruppo di iscrizione

4. OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE

- **Dal 13/02/2026:** per tutti gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI

Fino a tali date, i registri di carico/scarico e i Formolari di identificazione dei rifiuti (FIR) dovranno essere tenuti e gestiti nel rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.mi.

NEWS SICUREZZA

RIFORMA DELLO SPORT E D.LGS. 81/08



Dal 1° luglio 2023 è in vigore il D. Lgs. 36/2021, cd. **Riforma dello Sport**, che, prendendo in esame gli aspetti relativi all'inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi, apporta inevitabilmente importanti **novità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08**. Viene innanzitutto definito in maniera univoca il **"lavoratore sportivo"**: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che esercitano l'attività sportiva a **titolo oneroso**; i tesserati che eseguono le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, **ad eccezione** delle mansioni amministrative-gestionali. Sono **esclusi** dalla definizione di "lavoratore sportivo" gli sportivi amatoriali e i volontari, in quanto, per le loro prestazioni, non percepiscono alcun tipo di retribuzione ma solamente un rimborso spese. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 36/2021, al lavoratore sportivo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA: OBBLIGO DICHIARAZIONE CIVA



Ai sensi dell'art. 36 del D.L. 162/2019, è il **datore di lavoro che ha l'obbligo di denuncia dell'impianto di messa a terra, tramite portale CIVA**, l'applicativo che consente all'INAIL di gestire telematicamente tutti i servizi di certificazione e verifica degli impianti e degli apparecchi:

- denuncia di impianti di messa a terra
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
- messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
- riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
- prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento

INAIL sta redigendo l'anagrafe di tutti gli impianti elettrici in essere che sono sottoposti a controlli, al fine della loro omologazione. **Senza il numero di matricola**, rilasciato da INAIL a seguito della denuncia tramite CIVA, **non possono essere effettuate le verifiche**.

La verifica periodica dell'impianto di messa a terra, garantisce il buon funzionamento dell'impianto elettrico, interviene in caso di guasto, evitando così la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.

Si rende noto che **gli Enti di controllo e INAIL stanno verificando** la presenza di tali dichiarazioni e che la mancata denuncia dell'impianto di terra è **sanzionabile sia a livello amministrativo che penale**, ai sensi del D.Lgs. 106/2009.

Inoltre, tutti gli Organismi preposti alla verifica degli impianti di messa a terra devono uniformare il proprio listino a quello imposto dall'INAIL del 07 Luglio 2005 e non possono più essere effettuati sconti.

Il Centro Assistenza Ecologica Srl collabora con la società Progetto Verifiche srl per la verifica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01.

CASO: RIMOZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO E' REATO DA CODICE PENALE



La Corte di Cassazione, nella sentenza 36908/2023, in sede di ricorso ha confermato la **condanna dell'imputato, responsabile di aver tolto un estintore** da un'area di servizio carburanti.

Infatti, l'estintore è indispensabile per la prevenzione incendi ed è un **presidio necessario a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori** e di tutte le persone presenti nell'area. La sua rimozione si configura come una **estensione del pericolo**, punibile ai sensi dell'art. 437 del **Codice Penale**.